



<nome comune>
P.zza Caduti di Legorecchio
Vetto
0522-815221
info@comune.vetto.re.it
www.comune.vetto.re.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_C816 - - 1 - 2020-12-22 - 0004072

VETTO

Codice Amministrazione: **C_C816**

Numero di Protocollo: **0004072**

Data del Protocollo: **martedì 22 dicembre 2020**

Classificazione: **10 - 5 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO: AOO.UMCAR01.22/12/2020.0014868
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI
PROPRIETA DEI CANI REGISTRATI ALLANAGRAFE CANINA COMUNALE E
PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI.**

Note:

MITTENTE:

UNIONE MONTANA DEI COMUNI

Firmata ai sensi dell'articolo
dalle seguenti per

Cantini Chiara in data 22/12/2020



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 22 DELLA SEDUTA IN DATA 29.07.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.00** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione Montana. All'appello risultano:

cognome e nome	p.a.	q.r.	cognome e nome	p.a.	q.r.
BORGHI TIZIANO	Presente	2	RUFFINI ARONNE	Presente	2
FOGLI PATRICK	Presente	1	BIZZOCCHI ALBERTO	Presente	1
COSTI STEFANO	Assente	2	ROMITI MARCELLO	Presente	2
ZINI LUCA	Presente	1	COLORETTI MASSIMILIANO	Assente	1
BINI ENRICO	Assente	2			
DAVOLI ALESSANDRO	Presente	1			
RANIERO ANG					
CASONI SIMONE	Presente	2			
GIANSOLDATI DAVIDE	Presente	1			
CORREGGI MARCO FABIO	Presente	2			
BARGIACCHI PAOLO	Presente	1			
Totale	Presenti: 11		Quote Rappresentate: 16		Assenti: 3

La seduta come da avviso di convocazione viene svolta in videoconferenza.

Assiste il Segretario dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano Sig. **MATTEO MARZILIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **ANTONIO MANARI** assunta la presidenza e riconosciuta, ai sensi dell'art. 20 – 1° comma del vigente Statuto, la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente argomento all'Ordine del Giorno, nominando Scrutatori i Consiglieri Sigg.: **MARCO FABIO CORREGGI, DAVIDE GIANSOLDATI E PAOLO BARGIACCHI**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE E PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI.

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



IL CONSIGLIO

RICHIAMATE:

- la Legge del 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” la quale stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Legge Regionale del 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina” e successive modifiche;

CONSIDERATO CHE la L.R. 7.04.2000 n. 27 in particolare prevede:

- *“Art. 12 - Casi di rinuncia alla proprietà:*
 1. *È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.*
 2. *Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.*
- *Art. 13 – Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.*

Istituzione e compiti:

 1. *I Comuni, singolarmente od in forma associata, ... istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:*
 - a) *esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;*
 - b) *esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;*
 - c) *esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;*
 - d) *provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.*
 2. *Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.*
- *Art. 15 - Casi di cattura di cani:*



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



- 1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.*
 - 2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.*
 - 3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.*
 - 4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.*
 - 5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.*
 - 6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.*
- *Art. 16 - Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti:*
- 1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:*
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;*
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;*
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.*
- *Art. 17 - Modalità di ricovero:*
- 1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.*
 - 2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.*
 - 3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.*
 - 4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.*
 - 6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui*



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.”

RILEVATO CHE:

- L'estinta Comunità Montana dell'Appennino Reggiano con la deliberazione consiliare n. 15 in data 26.04.2002, aveva recepito la delega ed ha approvato lo schema di convenzione con i Comuni coinvolti nella gestione associata, per la disciplina e le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio, nonché per i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, e le forme di collaborazione tra la Comunità Montana e i Comuni interessati. La convenzione di durata quinquennale è stata rinnovata fino alla estinzione dell'Ente;
- con atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 del 20.01.2014, i Comuni facenti parte dell'Unione hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata “Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano”, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e all'art.19 della L.R. 21/2012;
- lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 14.02.2014 e l'Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;
- è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 15 in data 28.05.2015 è stata recepita da questa Unione la delega quinquennale dei comuni del territorio per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina;
- i servizi previsti dalla convenzione di delega sottoscritta dai comuni e contenuti nelle LR 27/2000 e n. 5/2005 e s.m.i nonché nelle relative DGR n 41/2011 e 121/2013 e, indicativamente, sono i seguenti:
 - trasferimento, ricovero e custodia dei cani attualmente custoditi presso canili convenzionati;
 - ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - ricovero e custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti; ricovero e custodia definitiva dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
 - prestazioni delle cure sanitarie necessarie a garantire il buono stato di salute della popolazione canina e felina ospitata;
 - tenuta e aggiornamento mensile dei registri della popolazione canina (e felina) presente, distinti per ogni comune
 - ogni azione utile al fine di promuovere in aderenza alla convenzione la restituzione o l'adozione dei cani catturati nel rispetto delle norme vigenti;
- la determinazione della Responsabile del Servizio n. 285 del 28.09.2017 con la quale è stato aggiudicato per due anni l'affidamento del servizio di custodia sanitaria, temporanea e



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



definitiva dei cani randagi presso la Lega Nazionale per la Difesa del Cane rifugio "ROCKY" – Villa S. Bartolomeo di Reggio Emilia e tale servizio prorogato fino al 31.12.2019;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio n. 816 in data 12.09.2019 con cui si è prorogata fino al 31.12.2019 la convenzione in essere con l'Associazione Aiut Appennin Emilia Romagna Ricerca e Soccorso per il servizio di cattura e recupero dei cani, le prime cure qualora indispensabili per la sopravvivenza degli animali stessi e il loro trasferimento presso il canile sanitario convenzionato;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio n. 953 in data 17.10.2019 con cui è stato prorogato il contratto con cui è stato affidato il servizio di custodia sanitaria, temporanea e definitiva dei cani randagi fino al 30.04.2020 alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane rifugio "ROCKY";

CHE le attuali tariffe praticate nel servizio di recupero e custodia dei cani randagi sono le seguenti:

- 1) Intervento di cattura ordinaria € 50,00;
- 2) per i recuperi che avvengono su richiesta del 118 e con carattere d'urgenza dalle ore 19:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali € 80,00 ad intervento;
- 3) per i recuperi che avvengono su richiesta del 118 e con carattere d'urgenza nelle 24 ore dei giorni festivi € 90,00 ad intervento;
- 4) rimborso chilometrico forfettario per il trasferimento al canile sanitario convenzionato € 25,00;
- a) per ogni cane custodito in box singolo di € 2,45 (due/45) giornaliere oltre IVA;
- b) per ogni cane custodito in box multipli di € 1,68 (uno/68) giornaliere oltre IVA;
- c) oltre alle spese veterinarie ordinarie e straordinarie al momento dell'ingresso di un nuovo cane nel canile così quantificate:

SPESE VETERINARIE ORDINARIE:

- *test feci: a carico dell'appaltatore*
- *antiparassitario sistemico 3,82 (tre/82) euro;*
- *antiparassitario cutaneo 3,82 (tre/82) euro;*
- *vaccinazioni (di tutti i tipi) 3,82 (tre/82) euro cadauna;*
- *test leishmania e filaria (unico prelievo) 7,65 (sette/65) euro;*
- *microchippatura (con chip fornito dal Comune nel cui territorio è stato catturato l'animale) a carico del Canile;*
- *smaltimento cani deceduti 16,83 (sedici/83) euro;*

SPESE VETERINARIE STRAORDINARIE:

- *per la prima accoglienza gli interventi e terapie SALVAVITA saranno a carico dell'Unione*
- *per il permanente gli interventi saranno a carico della struttura;*

RILEVATO che si rende necessario ed opportuno:

- migliorare le condizioni di vita dei cani ospitati nelle strutture convenzionate, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati;
- consentire l'accettazione della rinuncia alla proprietà di cani subordinatamente alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno delle strutture, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento delle spese di



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



mantenimento dell'animale.

- disciplinare la riconsegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari, subordinandola al pagamento dei costi di cattura ed eventuale custodia, con l'obiettivo di incentivare una gestione corretta degli animali che minimizzi tutti i rischi connessi al vagantismo canino.

RITENUTO rispondente alle finalità di questo Ente e dei Comuni associati l'allegato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE E PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI";

RITENUTO altresì opportuno approvare il regolamento allegato nell'interesse e per conto dei comuni associati;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal responsabile del settore e dalla responsabile del servizio finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

PRESO ATTO della discussione e delle dichiarazioni di voto riportate nell'allegato verbale.

Con la seguente votazione espressa a scrutinio palese:

Consiglieri presenti n. 11 voti corrispondenti a n. 16 quote rappresentate

Consiglieri votanti n. 11 corrispondenti a n. 16 quote rappresentate

Consiglieri astenuti n. 0

Consiglieri contrari n. 2 contrari (Consiglieri Alessandro Angelo Raniero Davoli e Alberto Bizzocchi) corrispondenti a n. 2 quote rappresentate

Consiglieri a favore 10 corrispondenti a n. 14 quote rappresentate

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni esposte in premessa, il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE E PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI, allegato al presente atto e contenente le tariffe da addebitare ai privati proprietari di cani vaganti per il servizio di recupero, ricovero e/o in caso di rinuncia di proprietà di un cane, indicato nel prospetto che segue:

Recupero cane catturato ritrovato vagante	€ 50,00 ogni cane catturato
Recupero su richiesta del 118 e con carattere d'urgenza dalle ore 19:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali	€ 80,00 ad intervento



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Recupero su richiesta del 118 e con carattere d'urgenza nelle 24 ore dei giorni festivi	€ 90,00 ad intervento
Spese di trasporto al canile convenzionato	€ 25,00 a viaggio
Per ogni cane custodito in box singolo al giorno	€ 2,45 oltre IVA
Per ogni cane custodito in box multipli al giorno	€ 1,68 oltre IVA
Spese mediche veterinarie straordinarie e inserimento microchip	Tutte quelle sostenute nel periodo di custodia
Rinuncia della proprietà di un cane (anche se cucciolo)	€ 1.000,00 ogni cane

- 2) **DI DARE ATTO** che le tariffe sopra elencate potranno subire variazioni in funzione dell'aggiornamento degli affidamenti dei relativi servizi da approvarsi con deliberazione di Giunta dell'Unione;
- 3) **DI STABILIRE** che gli introiti derivanti dalle tariffe sopra descritte saranno destinate alla riduzione della quota annuale di gestione del servizio di cattura e custodia cani randagi a carico del Comune che provvede al recupero delle tariffe sopraindicate, ad avvenuto accertamento dell'entrata;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio.

Con la seguente votazione espressa a scrutinio palese:

Consiglieri presenti n. 11 voti corrispondenti a n. 16 quote rappresentate

Consiglieri votanti n. 11 corrispondenti a n. 16 quote rappresentate

Consiglieri astenuti n. 0

Consiglieri contrari n. 2 contrari (Consiglieri Alessandro Angelo Raniero Davoli e Alberto Bizzocchi) corrispondenti a n. 2 quote rappresentate

Consiglieri a favore 10 corrispondenti a n. 14 quote rappresentate.

**DELIBERA,
INOLTRE**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, data la necessità di istituire la tariffa prima dell'inizio dell'anno 2017.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Il Presidente del Consiglio introduce in discussione il punto n. 7 dell'OdG, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RINUNCIA DEI PROPRIETARI DI CANI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE E PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI.”.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Prego Consigliere Borghi.

TIZIANO BORGHI CONSIGLIERE - Qua si tratta di tariffazione. C'è l'anagrafe canina e ovviamente per diverse ragioni le famiglie o le persone si possono trovare nelle condizioni in cui non possono più mantenere il cane o addirittura in alcuni casi il cane è un morsicatore, oppure c'è stato un sequestro per diverse ragioni giudiziarie e quindi viene mandato al canile. Viene gestito anche questo dall'Unione Comuni e c'è tutto un tariffario a seconda di come viene catturato il cane, che prima ha spiegato bene l'Ing. Cantini.

Se il cane viene recuperato in modo normale vagante è una tariffa di 50 euro, se viene recuperato dalle 19 alle 8 abbiamo 80 euro, se viene recuperato il giorno di domenica o chiamata dal 118 sono 90 euro. Poi un costo per ogni cattura e trasporto di 25 euro. Poi il costo per la custodia sono 2,45 se è in un box singolo oppure 1,68 se un box multiplo.

A questo c'è un altro tariffario per quanto riguarda le vaccinazioni e le spese mediche, che è necessario somministrare al cane stesso.

Succede che questi costi sarebbero a carico della famiglia o della persona che rinuncia, a meno che non si trovi in determinate condizioni, che qua sono elencate, ossia che il cane sia stato sequestrato, che il cane sia di una persona sola anziana, che il cane sia di una persona sola anziana non autosufficiente o che la famiglia sia indigente. Negli altri casi comunque va valutato caso per caso e la spesa è a carico della famiglia.

Prego Chiara per ulteriori precisazioni.

CHIARA CANTINI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Avremmo deciso di adottare un Regolamento, perché anche in questo modo per recuperare i costi di custodia e per scoraggiare anche l'abbandono degli animali, capita spesso che chi lo perde, perché non l'ha ben custodito, tanto poi glielo andiamo a recuperare noi. È un po' per scoraggiare e cercare di responsabilizzare di più i proprietari



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



degli animali da affezione, ovviamente il Regolamento prevede tutta quella serie di eccezioni che ha elencato il Sindaco Borghi, perché ci sono dei casi che impediscono alle persone di tenere il cane, perché si trovano in condizioni o di indigenza o persone anziane, queste sono le eccezioni.

Agli altri chiediamo un rimborso delle spese che l'ente sostiene e quindi i costi di cattura sono quelli che ci applica la situazione all'Unione, l'Unione non ci guadagna niente ma recupero pari pari il costo che ha dall'affidamento di questi servizi.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Prego Davoli ne ha facoltà.

ALESSANDRO RANIERO ANGELO DAVOLI CONSIGLIERE - Volevo avere notizia su come sono state costruite queste tariffe. Si è fatto un controllo su tariffe praticate in altre aree da canili di altre zone, realtà analoghe alla nostra. Vediamo l'Unione Montana dei Comuni Parmensi o l'Unione Montana dei Comuni Modenesi.

Ho notato solo adesso che la differenza la custodia e cattura più servizio veterinario è di circa 240 euro per ogni cane, da 630 euro che è il costo della custodia passiamo a 870 che è il costo comprensivo di cattura e veterinario. Sono 240 euro per un totale di 105 cani siamo sui 25 mila euro circa.

Mi sembra così, però vorrei qualche valutazione da parte sua, mi sembra un po' elevato per quanto riguarda anche una vaccinazione con la cattura sono 240 euro a cane.

Lei ha qualcosa da dire anche su questo? La ringrazio.

CHIARA CANTINI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - I costi per il servizio di custodia erano stati messi a base di gara nella precedente procedura a evidenza pubblica e hanno ottenuto un ribasso in fase di gara e quelli sono stati ribaltati esattamente su questo Regolamento.

Il costo del servizio di cattura è un costo abbastanza storico, più o meno è quello lì da anni e non è mai stato aumentato, teniamo presente che la cattura si completa con la consegna del cane al canile e quindi con trasporto e consegna. Il costo delle spese mediche veterinarie che lei ha calcolato in 240, in realtà sono 157, perché poi ci sono 10 mila euro che sono i costi di gestione di tutti i servizi dell'appalto dell'Unione, nel 2019 per la cattura e le spese veterinarie iniziali erano 15.465 euro che



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



diviso per i 105 cani fa 147. Questo è un costo medio, perché purtroppo quando si va a prendere un cane non sempre basta fargli la vaccinazione e il microchip. A volte vengono ritrovati animali in condizioni che hanno bisogno di un intervento urgente e immediato, anche salvavita e quindi non è che gli facciamo interventi non necessari, però capita anche di dovere fare questi recuperi. Quindi gli interventi veterinari fatti nell'immediato purtroppo rientrano dentro questo affidamento perché non possiamo andare a prendere un cane e poi farlo arrivare morto al canile, perché non è stato fatto il pronto intervento appena catturato.

ALESSANDRO RANIERO ANGELO DAVOLI CONSIGLIERE - La ringrazio per la risposta esauriente.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Ci sono altri interventi? No. Mettiamo in votazione.

MATTEO MARZILIANO SEGRETARIO - 14 favorevoli, 2 contrari.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Prego.

PAOLO BARGIACCHI CONSIGLIERE - Vorrei fosse chiarito che è l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo e non già del regolamento.

MATTEO MARZILIANO SEGRETARIO - Esatto. Assolutamente sì.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Votiamo l'immediata eseguibilità.

MATTEO MARZILIANO SEGRETARIO - 2 contrari, 14 favorevoli.

Sulla approvazione del bilancio della azienda speciale abbiamo avuto 3 contrari (Fogli, Bizzocchi e Davoli), 1 astenuto (Giansoldati) e 12 favorevoli.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Esaurito l'ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 22:06.

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LUCA ZINI

IL SEGRETARIO
MATTEO MARZILIANO

**Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Castelnovo ne' Monti (R.E.)**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 – 1° comma dello Statuto dell'Ente, all'Albo Pretorio di questa Unione Montana il giorno 06.10.2020 e vi rimarrà fino al 21.10.2020.

Addì 06.10.2020

IL SEGRETARIO
MATTEO MARZILIANO

**Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Castelnovo ne' Monti (R.E.)**

[] La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in data _____, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

[] La presente deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO
MATTEO MARZILIANO

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



prot. n. xxx

addì, 22/12/2020

Ai Comuni appartenenti all'Unione
Montana dei Comuni dell'Appennino
Reggiano

Trasmissione via PEC

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI
PROPRIETA' DEI CANI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE E
PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI**

Il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano con deliberazione n. 22 in data 29.07.2020 , esecutiva, ha approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI REGISTRATI ALL'ANAGRAFE CANINA COMUNALE E PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI CANI VAGANTI" nell'interesse e per conto dei comuni associati.

Si inviano in allegato gli atti sopra citati per la successiva applicazione nei territori dei comuni appartenenti a questa Unione.

Distinti saluti,

Castelnovo ne' Monti, 22/12/2020

Il responsabile del Servizio Gestione
Associata
Chiara Cantini

Firmata ai sensi dell'articolo
dalle seguenti persone: Cantini Chiara in data 22/12/202



UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI
PROPRIETA' DEI CANI
REGISTRATI ALL'ANAGRAFE
CANINA COMUNALE E PER LA
RICONSEGNA AI PROPRIETARI
DEI CANI VAGANTI**

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



INDICE

Indice	pag. 2
Articolo 1 – Finalità e principi	pag. 3
Articolo 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 3 – Procedura per le rinunce degli animali	pag. 3
Articolo 4 – Criteri per la compilazione della lista d'attesa	pag. 4
Articolo 5 – Pagamento delle spese di mantenimento dell'animale	pag. 7
Articolo 6 – Recupero e riconsegna dei cani vaganti	pag. 8
Articolo 7 – Disposizioni finali	pag. 9



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



ARTICOLO 1 – FINALITA' E PRINCIPI

Il presente Regolamento ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cani ospitati nelle strutture convenzionate, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati.

L'accettazione dei cani rinunciati è subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno delle strutture, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento delle spese di mantenimento dell'animale.

Il Regolamento disciplina inoltre la riconsegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari, subordinandola al pagamento dei costi di cattura ed eventuale custodia, con l'obiettivo di incentivare una gestione corretta degli animali che minimizzi tutti i rischi connessi al vagantismo canino.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica in caso di rinuncia alla proprietà di animali iscritti all'Anagrafe Canina dei Comuni di: Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo e ai casi di riconsegna ai legittimi proprietari di cani vaganti recuperati dai soggetti autorizzati dall'Unione Montana a tale servizio.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEGLI ANIMALI

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, nel caso in cui sia impossibilitato a tenerlo con sé, può richiedere al Comune presso cui il cane è registrato l'autorizzazione a consegnarlo presso la struttura individuata dall'Unione Montana, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/00, e nel rispetto della seguente procedura:

1. Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna dell'animale"

Il proprietario o detentore presenta la domanda presso l'Ufficio competente dell'anagrafe canina del Comune di residenza indicando una o più cause che impediscono la detenzione dell'animale tra quelle elencate al successivo art. 4 e allegando i relativi documenti probatori. La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario;
- Foto;

2. Autorizzazione alla consegna dell'animale

Verificata la completezza della domanda e la disponibilità della struttura convenzionata ad accogliere l'animale, il Comune comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla consegna.

Al momento del ritiro della suddetta autorizzazione il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- impegno al pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane qualora dovuto come definito dal successivo articolo 4.
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà;

il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare l'animale presso la



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



struttura convenzionata. In caso di impossibilità alla consegna, il Comune provvederà direttamente previo accollo delle spese al richiedente.

3. Compilazione della lista d'attesa

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare l'animale, l'ufficio preposto redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare ulteriori rinunce.

ARTICOLO 4 – CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione degli animali d'affezione con relativo grado di priorità per la compilazione dell'eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà l'animale con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

GRADO DI PRIORITÀ	CAUSE CHE IMPEDISCONO LA DETENZIONE DEL CANE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/di confisca
2	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente indigente senza parenti	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune; - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato;
3	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente non indigente senza parenti	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune; - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



4	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare l'animale in struttura per le seguenti motivazioni: Nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso dell'animale	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziali/Isee) - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato - Documentazione specifica a secondo della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per l'animale	- Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere l'animale in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica Polizia Locale degli spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con l'animale (con impossibilità a detenerlo in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica Polizia Locale degli spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona solo anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO



	F) Cane con aggressività non controllata "certificata"	- Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)
	G) Cane "morsicatore" – (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Scheda di Pronto Soccorso - Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Pianta dell'attuale abitazione (metratura) pianta della futura abitazione/regolamento condominiale nuova abitazione - Verifica Polizia Locale degli spazi
5	Famiglie NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenerlo in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica Polizia Locale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere l'animale in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciataro/proprietario con deposito o fideiussione a garanzia
	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Scheda di Pronto Soccorso - Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciataro/proprietario con deposito/fideiussione a garanzia
6	Altre motivazioni	-

ARTICOLO 5 – PAGAMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO/CATTURA, TRASPORTO E DI MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

L'accettazione dei cani rinunciati è subordinata al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dai Comuni per ciascun cane detenuto all'interno della struttura convenzionata e meglio specificato nella tabella sottostante. Tale importo è da corrispondere mensilmente sul conto della tesoreria dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale con anticipazione di tre mensilità.

Il contributo non è dovuto con il grado di priorità 1, 2, 3 e 4.

Recupero cane catturato ritrovato vagante	€ 50,00 ogni cane catturato
Recupero su richiesta del 118 e con carattere d'urgenza dalle ore 19:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali	€ 80,00 ad intervento
Recupero su richiesta del 118 e con carattere d'urgenza nelle 24 ore dei giorni festivi	€ 90,00 ad intervento
Spese di trasporto al canile convenzionato	€ 25,00 a viaggio
Per ogni cane custodito in box singolo al giorno	€ 2,45 oltre IVA



UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO



Per ogni cane custodito in box multipli al giorno	€ 1,68 oltre IVA
Spese mediche veterinarie straordinarie e inserimento microchip	Tutte quelle sostenute nel periodo di custodia ordinarie e straordinarie: <i>SPESE VETERINARIE ORDINARIE:</i> • <i>test feci: a carico dell'appaltatore</i> • <i>antiparassitario sistemico 3,82 (tre/82) euro;</i> • <i>antiparassitario cutaneo 3,82 (tre/82) euro;</i> • <i>vaccinazioni (di tutti i tipi) 3,82 (tre/82) euro cadauna;</i> • <i>test leishmania e filaria (unico prelievo) 7,65 (sette/65) euro;</i> • <i>microchippatura;</i> • <i>smaltimento cani deceduti 16,83 (sedici/83) euro;</i> <i>SPESE VETERINARIE STRAORDINARIE:</i> • <i>tutte quelle documentate dalla struttura di ricovero per il periodo di permanenza;</i>

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868

ARTICOLO 6 – RECUPERO E RICONSEGNA DEI CANI VAGANTI

Con atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 del 20.01.2014, i Comuni facenti parte dell'Unione hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano", in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e all'art.19 della L.R. 21/2012, lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 14.02.2014 e l'Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014.

Il compito dell'Unione è promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali.

Con la deliberazione consiliare n. 15 in data 28.05.2015 è stata recepita da questa Unione la delega quinquennale dei comuni del territorio per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, convenzione ancora in essere.

L'Unione provvede al recupero dei cani vaganti presenti sui rispettivi territori comunali e al trasferimento degli stessi presso la struttura convenzionata per la prescritta custodia, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il cane potrà essere restituito al proprietario individuato tramite l'anagrafe canina comunale previa **corresponsione di tutte le spese sostenute per il recupero e per l'eventuale permanenza presso il canile previste al precedente art. 5.**



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”.

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-12-22 - 0014868



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



L.R. 07.04.2000 N. 27 – ART. 12 - NORME PER LA RINUNCIA DELLA PROPRIETA' DI UN CANE

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale regolarmente iscritto all'anagrafe canina del Comune, può avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/00.
2. Il proprietario o detentore del cane che si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani deve inoltrare domanda scritta presso l'anagrafe canina del Comune indicando le cause che impediscono la detenzione del cane.

La richiesta di rinuncia di proprietà può essere inoltrata all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano o al proprio Comune di residenza, utilizzando il modulo predisposto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- *dichiarazione sostitutiva e contestuale richiesta di rinuncia di proprietà redatta su apposita modulistica*
 - *documentazione generale come indicato nella domanda*
 - *documentazione specifica comprovante la motivazione che ha indotto ad inoltrare la richiesta*
3. L'anagrafe canina verifichi le motivazioni indicate nella domanda di rinuncia, la completezza della domanda stessa e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e le modalità di consegna dell'animale.
 4. La rinuncia a favore del Comune avviene in forma onerosa. Resta comunque salva la facoltà del Sindaco di valutare, nell'evenienza di casi particolari segnalati e/o verificati dai servizi sociali o dall'Ausl, la possibilità di non far pagare alcunché oppure di ridurre il contributo di rinuncia stabilito, a seconda delle circostanze.
 5. Al momento del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà fornire all'Anagrafe Canina la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese nella tabella sopra indicata.
 6. Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra e del certificato di cessione, può consegnare il cane presso la struttura di ricovero provvedendo al trasporto con mezzi propri, salvo casi di impossibilità, da valutarsi da parte degli uffici competenti.
 7. Nel caso in cui, a seguito della presentazione della domanda di rinuncia, non vi siano posti disponibili presso la struttura di ricovero convenzionata, la richiesta effettuata sarà inoltrata ad altro canile.
 8. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.
 9. Se la richiesta di cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione comunale segnalerà il caso al Servizio Veterinario dell'AUSL, il quale attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata, prescrivendo i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.